



COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **Dicembre** ad ore 17.30, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti i Signori:

		Presenti
GIOVANNI CATTANEO	Presidente	X
CARLO BETTA	Sindaco	X
MANIK AHMED	Consigliere	X
LORENZO DAGOSTIN	Consigliere	X
BRUNA DALPALU'	Consigliere	X
ANTONIO DIVAN	Consigliere	X
LORENZO DIVAN	Consigliere	X
SERGIO FINATO	Consigliere	X
LIZJ GILMOZZI	Consigliere	
PATRIZIA GILMOZZI	Consigliere	X
MARIO RIZZOLI	Consigliere	X
ALBERTO VAIA	Consigliere	X
PAOLO VAIA	Consigliere	X
FULVIO VANZO	Consigliere	X
MANSUETO VANZO	Consigliere	X
RAFFAELE VANZO	Consigliere	X
MATTEO ZENDRON	Consigliere	X
ALESSANDRO ZORZI	Consigliere	X

Assiste il Segretario Generale, DOTT.SSA RAFFAELLA SANTUARI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig GIOVANNI CATTANEO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge Provinciale 30 dicembre 2014 nr. 14, legge finanziaria provinciale per il 2015, ha introdotto, ai sensi dell'art. 80, comma 2, dello Statuto speciale di autonomia, l'Imposta comunale denominata IM.I.S., (Imposta Immobiliare Semplice) in sostituzione delle componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa;
- ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014;
- con propria precedente deliberazione n. 3 di data 11 marzo 2015 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina di dettaglio dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014, successivamente modificato con propria precedente deliberazione n. 3 di data 17.03.2016 e, da ultimo, con propria precedente deliberazione n. 2 di data 27.02.2023.

Ricordato che i Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare e deliberativa di cui all'art. 8, comma 2, lettere b) e g bis) della citata legge provinciale, tra l'altro possono:

- *“assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare (comma 2 lett. b);*
- *prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti (comma 2 lett. g bis)”.*

Visto l'art. 4, comma 2 lett. a) del vigente Regolamento IM.I.S. che assimila ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il secondo grado.

Ritenuto ora di limitare a livello regolamentare l'assimilazione all'abitazione principale per la fattispecie precedentemente descritta ai soli parenti in linea retta entro il primo grado.

Ricordato inoltre che, nell'esercizio dell'attività di accertamento del tributo, l'articolo 10, comma 5 della L.P. 14/2024 consente che il Comune preveda, in caso di adesione all'accertamento con versamento delle somme complessivamente dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi entro il termine per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale, che la sanzione per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'IM.I.S., da applicarsi nella misura di legge del 30%, possa essere ridotta fino al 50%.

Dato atto che il comma 6 dell'art. 9 *“Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva”* del vigente Regolamento comunale recepisce questa facoltà prevedendo che: *“In caso di adesione all'accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è pari al 20% dell'imposta accertata”.*

Preso atto che il D.Lgs. n. 87/2024, novellando in modo sostanziale la materia delle sanzioni tributarie e delle modalità per la loro applicazione, ha mutato il quadro normativo riguardante le sanzioni e, a partire dalle violazioni commesse dal primo settembre 2024, ha modificato tra l'altro la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento di cui all'articolo 13 del D.L.vo n. 471/21997, riducendola al 25%.

Atteso che in conseguenza delle nuove disposizioni legislative che fissano la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento dell'IM.I.S. al 25% entro i suddetti termini previsti per legge, si ritiene coerente con il nuovo quadro normativo sanzionatorio procedere all'abrogazione del dettato regolamentare di cui all'art. 9, comma 6.

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in materia

di IM.I.S. e procedere, per le motivazioni sopraindicate, all'approvazione delle modifiche dei seguenti articoli del vigente Regolamento comunale come segue:

- l'art. 3 *"Esenzioni ed esclusioni d'imposta"*: viene inserito il comma 2 riguardante l'esenzione per le aree edificabili che consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;
- art. 4 *"Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni"*: viene limitata l'assimilazione all'abitazione principale solo per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- art. 9 *"Accertamento, sanzioni riscossione coattiva"*: viene integralmente abrogato il comma 6.

Dato atto che le modifiche apportate al testo del Regolamento risultano in evidenza nel documento denominato Allegato A) ove le parti aggiunte sono indicate in neretto e in corsivo mentre quelle abrogate e/o modificate in carattere barrato.

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025, tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali in rappresentanza degli enti locali, che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 richiama il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale.

Vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 *"Norme in materia di finanza locale"* ed in particolare l'art. 9 bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Visto l'art. 8 comma 3 della L.P. nr. 14/2014 e ss.mm. che, richiamando l'art.1, comma 169 della legge 296/2006, testualmente recita: *"Fatto salvo quanto previsto in materia della L.P. nr. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario coincidente con il periodo di imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio si applicano dal periodo di imposta successivo"*.

Osservato inoltre che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lvo nr. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che, a norma dell'art. 12, comma 3, lettera d) della legge provinciale nr. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare degli enti locali.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Dato atto della propria competenza all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm..

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visto il parere positivo espresso dall'organo di revisione contabile ai sensi del comma 1 lett. b) art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm., al fine di rispettare l'imminente decorrenza del presente provvedimento.

Visto il vigente Statuto comunale.

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Cons. Finato Sergio, Cons. Zorzi Alessandro, Cons. Vaia Alberto, Cons. Zendron Matteo, Cons. Vanzo Raffaele), astenuti n. =, su n. 17 Conss. presenti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

1. di modificare, per i motivi meglio espressi in premessa, il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobili, comelice (IM.I.S.) (approvato con propria precedente deliberazione n. 3 di data 11 marzo 2015 e, da ultimo, modificato propria precedente deliberazione n. 2 di data 27 febbraio 2023), come indicato nel testo allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale sub A) (*le parti aggiunte sono indicate in neretto e in corsivo; quelle abrogate in carattere barrato*);
2. di approvare, secondo le modifiche di cui al punto 1, il testo regolamentare di cui all'allegato B) che si unisce alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le modifiche al regolamento di cui al precedente punto 1 del dispositivo entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2026;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 2/2018 e ss.mm. per le motivazioni indicate in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P.30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

-opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

-ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;

-in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 57**

Ufficio Proponente: **Ufficio Entrate Intercomunale**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Entrate Intercomunale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della regione Trentino A. A. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2025

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Concetta Di Vincenzo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della regione Trentino A. A. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Elisabetta Zadra

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIOVANNI CATTANEO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RAFFAELLA SANTUARI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cavalese. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SANTUARI RAFFAELLA in data 30/12/2025
Cattaneo Giovanni in data 30/12/2025